

STATUTO

**FEDRO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ENUNCIABILE
ANCHE FEDRO S.C.
S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIA ROGERIO 44

Numero REA: PC - 161621

Codice fiscale: 01429530338

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DEL 17.2.2005 REP. 96.536/16997		
STATUTO		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA		
NORME APPLICABILI		
ART. 1		
DENOMINAZIONE E SEDE		
E' costituita con sede nel comune di Piacenza (PC), la società cooperativa sociale,		
denominata		
“FEDRO Società Cooperativa Sociale”		
in sigla "FEDRO S.C.S."		
La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia		
che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo amministrativo; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede.		
Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.		
ART. 2		
DURATA		
La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre		
2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, fatto		
salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.		
ART. 3		
NORME APPLICABILI		
Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal		
Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a respon-		
1		

	sabilita' limitata.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile	
	2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed	
	integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa	
	alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.	
	La cooperativa adotta il modello societario della societa' a responsabilita' limitata in	
	quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di societa'	
	cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.	
	ART. 4	
	Prevalenza	
	A norma dell'art.2514 c.c. si intendono perseguire i principi della mutualita' prevalen-	
	te quindi troveranno applicazione nella cooperativa:	
	1. Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massi-	
	mo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-	
	fettivamente versato;	
	2. Il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	3. L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'inte-	
	ro patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	ART. 5	
	SCOPO	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro	
	2	

	e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana	
	e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e so-	
	lidaristico.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solida-	
	rietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo	
	spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	La cooperativa, in particolare, promuove la piena attuazione dei diritti di cittadinanza,	
	la realizzazione delle pari opportunità fra uomini e donne, dei principi di uguaglianza	
	di pari dignità sociale dei cittadini, nonché il superamento di tutte le forme di disagio	
	sociale.	
	Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è	
	quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione la-	
	vorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro	
	per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma	
	di rapporto di lavoro tra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tra-	
	mite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'art.4. La prestazione dei so-	
	ci operatori prestatori di lavoro in favore della società può avvenire anche in forma	
	di collaborazione autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vi-	
	gente, che contribuisca comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La società può tuttavia avvalersi anche della collaborazione autonoma di lavoratori	
	non soci. Scopo della Cooperativa è altresì quello di offrire ai propri soci la possibilità	
	di fruire a condizioni vantaggiose (condizioni che verranno definite annualmente dal	
	3	

	Consiglio di Amministrazione) di alcuni dei servizi svolti a norma del successivo art.6.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e	
	dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti	
	Sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai	
	principi della mutualità, senza scopo di lucro.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n.	
	142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consenta la legislazione italiana.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio	
	mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	ART.6	
	OGGETTO	
	La società ha per oggetto:	
	A) attività aventi natura socio-assistenziali, educative, culturali e a tutela dell'ambien-	
	te:	
	A.1) prestare attività di mediazione culturale al fine di favorire l'inserimento umano,	
	sociale e lavorativo e la pacifica convivenza tra cittadini italiani e stranieri;	
	A.2) gestire ed organizzare centri di accoglienza, assistenza, educazione, orienta-	
	mento al lavoro, sia a tempo parziale che residenziali, offrendo in essi, quando lo si	
	riterrà utile o necessario, vitto e/o alloggio e/o ogni altro tipo di servizio;	
	A.3) Svolgere attività di prestazioni di servizi educativi, socio-sanitari, di assistenza	
	presso il domicilio degli utenti, presso enti o strutture pubbliche o private o in comu-	
	nità e simili.	
	4	

	A.4) Svolgere attività di prestazioni di servizi culturali, informativi con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo delle zone depresse in proprio o in collaborazione con enti pubblici o privati.	
	A.5) Progettare, organizzare e realizzare eventi culturali, sportivi, educativi, socio-assistenziali, con particolare riferimento allo scambio delle culture fra i popoli.	
	A.6) Progettare, organizzare e realizzare eventi culturali, sportivi, educativi, socio-assistenziali, con particolare riferimento ai giovani.	
	A.7) Svolgere mediante attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, pubblicazioni tipografiche radiotelevisive o comunque attinenti all'informazione alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime, una funzione di informazione finalizzate al miglioramento della fruizione dei servizi pubblici e della fruizione del territorio con particolare attenzione alle categorie svantaggiate ed alle zone depresse, montane e pedemontane.	
	A.8) Tradurre, produrre, fare edizioni, pubblicare libri, monografie, articoli e simili, compresi supporti audiovisivi, nel rispetto e sotto tutela del diritto d'autore, ove previsto e aggiornare e sviluppare una biblioteca specializzata; svolgere attività editoriale, attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, pubblicazioni tipografiche radiotelevisive e comunque attinenti all'informazione alla comunicazione, di pubblicazioni su tematiche inerenti le finalità e l'oggetto sociale;	
	A.9) Organizzare e gestire servizi di orientamento al lavoro.	
	A.10) Gestire spazi per adolescenti e bambini.	
	B) attività di natura diversa di quelle sub A)	
	In collegamento funzionale alla precedente lettera A), per incentivare l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati la cooperativa potrà, inoltre:	
	5	

	B.1) Tradurre, produrre, fare edizioni, pubblicare libri, monografie, articoli e simili,	
	compresi supporti audiovisivi, nel rispetto e sotto tutela del diritto d'autore, ove previ-	
	sto e aggiornare e sviluppare una biblioteca specializzata; svolgere attività editoriale,	
	attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, pubblica-	
	zioni tipografiche radiotelevisive e comunque attinenti all'informazione alla comunica-	
	zione, di pubblicazioni su tematiche inerenti le finalità e l'oggetto sociale;	
	B.2) Organizzare corsi di formazione, incontri, seminari, dibattiti, anche in collabora-	
	zione sia di istituzioni scolastiche che di enti o organizzazioni, pubblici e privati, a-	
	venti interessi comuni tale attività; organizzare e promuovere corsi di lezione e cicli di	
	conferenze aperte al pubblico;	
	B.3) Gestire servizi in comune con altre organizzazioni o enti culturali o comunque in-	
	teressati all'attività in oggetto;	
	B.4) La Cooperativa può inoltre gestire attività rivolte alla ristorazione come catering	
	da asporto, attività di bar e ristorante, servizi di lavanderia stireria e sartoria.	
	Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B), anche ai fini della corretta	
	applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n.381, av-	
	verranno con gestioni amministrative nettamente separate.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività	
	connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanzia-	
	ria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.	
	A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, com-	
	prese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli	
	d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli	
	scopi prefissati.	
	6	

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici e finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'art.2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale

finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III

SOCI LAVORATORI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) **soci lavoratori** che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali

	ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) soci fruitori che usufruiscono a vario titolo direttamente o indirettamen-	
	te dei servizi prestati dalla cooperativa: anziani e portatori di handicap fisico e/o neu-	
	rologico e/o psichico, che possano trarre giovamento dal percorso terapeutico prati-	
	cato dalla cooperativa;	
	c) soci volontari . Possono essere ammessi soci operatori volontari. di cui all'art.	
	2 della Legge 8.11.1991 n.381. che prestino la loro attività gratuitamente. I Soci coo-	
	peratori volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci, il loro numero	
	non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci operatori vo-	
	lontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenu-	
	te e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei	
	soci.	
	Le prestazioni dei soci operatori volontari possono essere utilizzate in misura com-	
	plementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.	
	I soci dovranno possedere i requisiti necessari per l'appartenenza alle varie catego-	
	rie, sia per quanto concerne le attitudini professionali che fisiche.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel nu-	
	mero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Possono altresì esser soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali .	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identi-	
	che o affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Ammini-	
	strativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa al	
	8	

	punto di ostacolare gli interessi dell'attività svolta.	
	Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare fra soci e cooperativa quale realizzazio-	
	ne dello scopo mutualistico, potrà assumere tutte le forme previste dalle normative vi-	
	genti in materia.	
	Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente ar-	
	ticolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa, solo soci lavoratori, comunque in possesso dei requisiti di	
	cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valu-	
	tare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Or-	
	gano Amministrativo, nei limiti di legge, ed inserita in apposito regolamento in funzio-	
	ne della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni rela-	
	tive all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso	
	superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Am-	
	ministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis	
	del codice civile.	
	9	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio ap-	
	partenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'even-	
	tuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha ef-	
	fetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, ol-	
	tre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine socie-	
	taria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadegua-	
	tezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con	
	conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del completamento del	
	periodo di formazione / inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei termini previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui	
	all'art. 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve	
	essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel li-	
	bro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente ti-	
	tolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Possono, altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo	
	10	

lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

ART. 8

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art.2, Legge 381/1991, oltre ai dati contenuti all'art. 7, dovrà essere perfettamente specificato la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovve-

	ro a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'arti-	
	colo 5 del presente statuto.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a	
	conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di am-	
	ministrazione.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della	
	stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel	
	libro dei soci lavoratori.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà	
	entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione,	
	chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,	
	se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva con-	
	vocazione.	
	Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 9	
	DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbli-	
	gati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo ammini-	
	strativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	12	

	della domanda di ammissione stabilita annualmente dall'Organo Amministrativo;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dalla Assemblea o dall'Organo Amministrativo.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro	
	soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa co-	
	municazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	L'ammissione del nuovo socio è subordinata, oltre al possesso dei requisiti di cui al	
	presente Statuto, al pagamento del capitale sottoscritto e della tassa di ammissione,	
	quale sarà stabilita dall'Organo Amministrativo in base alla rilevazione delle riserve	
	patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato e in nessun caso restituibile.	
	Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'Organo Amministra-	
	tivo, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da	
	farsi all'interessato con lettera raccomandata all'indirizzo indicato sul libro soci.	
	Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota sottoscritta, che potrà	
	essere versata a rate, e precisamente:	
	a) almeno il cinquanta per cento all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo e comunque con una ra-	
	teizzazione mai superiore ai quattro mesi.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo	
	che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti dal nuovo	
	socio. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che sia-	
	no stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.	
	Le condizioni del trattamento della prestazione lavorativa del socio a favore della so-	
	13	

	cietà possono essere disciplinate da apposito Regolamento. Il Regolamento di cui al	
	comma precedente, redatto dall'Organo Amministrativo è approvato dalla assemblea	
	ordinaria dei soci a maggioranza semplice dei presenti.	
	Il regolamento di cui sopra può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal	
	lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupa-	
	zionale temporanea o in caso di ridimensionamento definitivo degli organici della coo-	
	perativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine, decorso il quale il lavoratore assente per	
	infermità per periodi continuativi o parziali , viene sospeso dal lavoro a tempo indeter-	
	minato. Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeter-	
	minato (di cui ai commi precedenti), il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la	
	riammissione al lavoro rispetto all'ammissione al lavoro dei nuovi soci con pari attitu-	
	dini professionali, salvo il caso in cui la cooperativa sia vincolata per legge o per con-	
	tratto all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in	
	occasione di acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre simili eventua-	
	lità.	
	In casi di riduzioni dell'orario o di sospensione di cui sopra, la cooperativa chiederà	
	l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni nei casi in cui sia consentito dalla	
	normativa vigente.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro	
	soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa co-	
	municazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	ART. 10	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	14	

	ART.11	
	RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:	
	A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 4, lett. a. 5;	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constata-	
	no i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
	15	

ART. 12

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore:

1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7;

4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;

2. per mutuo consenso;

3. per dimissioni, anche in periodo di prova;

4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;

b. diverso da quello subordinato

1. per mutuo consenso;

2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;

3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;

4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.

5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti

	dalla legge;	
	6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa so-	
	ciale;	
	7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o	
	nei	
	pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9	
	del presente statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;	
	10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, atti-	
	ività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria	
	ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il	
	limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fis-	
	sando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevi-	
	mento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministra-	
	zione.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di e-	
	sclosure, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento	
	della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Colle-	
	17	

gio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 13

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 46 del presente statuto. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, e, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 17

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordina-

	ta o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regola-	
	mento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del	
	lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il tratta-	
	mento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro pre-	
	stato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore	
	ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario	
	in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire	
	le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano	
	di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttu-	
	ra organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'u-	
	tilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deli-	
	berare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici perio-	
	do neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI	
	Art. 18	
	20	

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 19

Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di €. 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a dieci .

Art. 20

Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21

Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata dall'Assemblea dei soci che deve stabilire:

a)	l'importo complessivo dell'emissione;	
b)	l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
c)	il termine minimo di durata del conferimento;	
d)	i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
e)	i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti e rappresentati in Assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 22	
	22	

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Il socio sovventore potrà recedere con preavviso di sei mesi da comunicare all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

ART. 23

POSSESSORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendali, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59 e dall'articolo 5 del presente statuto.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è Euro 50,00.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali

	possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori.	
	All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione coope-	
	rativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote,	
	per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione	
	del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte del-	
	la perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.	
	La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in con-	
	formità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'as-	
	semblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima	
	del rapporto sociale.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal re-	
	golamento di emissione;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 24	
	Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote	
	ciascuna di valore nominali di € 50,00 (cinquanta/00). Il valore complessivo delle quo-	
	te detenute da ciascun socio non può essere inferiore ne superiore ai limiti di legge;	
	24	

2)	dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative di valore nominale di € 500,00 (cinquecento/00) ognuna, detenute dai soci sovventori;	
b)	dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
c)	dal sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
d)	dalla riserva straordinaria;	
e)	da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge, ivi compreso il fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.	
	Le riserve di cui alle lettere b) e d) sono sempre indivisibili; la riserva di cui alla lettera c) potrà essere restituita al socio così come previsto dal precedente art. 13. le riserve di cui alla lettera e) potranno essere divisibili e/o indivisibili a seconda della legge e/o della deliberazione che ha determinato la loro costituzione.	
	Le riserve indivisibili, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Nei limiti previsti dall'art. 2545 quinquies c.c., e previa delibera favorevole dell'Assemblea ordinaria dei soci, potranno essere assegnate ai soci diversi dai soci cooperatori eventuali riserve divisibili appositamente costituite ed identificate come tali in sede di loro costituzione.	
	Art. 25	
	Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	25	

	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere ce-	
	dute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione e il gradimento dell'Organo	
	Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunica-	
	zione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7; controfirmate per conferma	
	ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale	
	per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al so-	
	cio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la So-	
	cietà deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre op-	
	posizione al Collegio arbitrale.	
	Ai sensi dell'art. 2529 c.c., su parere favorevole dell'assemblea ordinaria dei soci,	
	l'Organo Amministrativo può, sotto condizioni di legge, disporre l'acquisto o il rimbor-	
	so di proprie quote.	
	Art. 26	
	Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del	
	progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazio-	
	26	

	ne entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualo-	
	ra venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilan-	
	cio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali de-	
	stinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesi-	
	ma;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizio-	
	ni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codi-	
	ce civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destina-	
	zioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve di-	
	visibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nel-	
	la misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 27	
	Ristorni	
	27	

	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare	
	somme al conto economico a titolo di ritorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	Il ritorno non viene erogato ai soci fruitori stanti le finalità mutualistico-solidaristiche	
	perseguite dagli stessi nel rapporto con la cooperativa.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio provvede alla destinazione del ri-	
	storno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	▪ erogazione diretta;	
	▪ aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	▪ emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ritorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata consi-	
	derando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa	
	ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 28	
	ORGANI SOCIALI	
	Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione;	
	c) il collegio dei sindaci, se nominato;	
	d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.	
	SEZIONE I – ASSEMBLEA	
	ART. 29	
	28	

ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (esempio fax o e-mail), inviata 15 giorni prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 30

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo e ne stabilisce i compensi;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e ne stabilisce i relativi compensi;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

6)	approva i regolamenti interni;	
7)	delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-	
	zione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti dei soci;	
8)	provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
9)	delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
10)	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge,	
	dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone	
	alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere	
	redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 29.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo	
	lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro appro-	
	vazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque	
	non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per	
	deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli argomenti previsti dall'art. 2365 del	
	codice civile.	
	Art. 31	
	Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	30	

	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'or-	
	dine del giorno.	
	Art. 32	
	Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo di-	
	versa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno	
	avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 33	
	Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da	
	almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti	
	come appresso specificato:	
	- capitale sociale sottoscritto e versato fino a € 2.000,00: un voto;	
	- capitale sociale sottoscritto e versato oltre € 2.000,00 e fino a €	
	5.000,00: due voti;	
	- capitale sociale sottoscritto e versato oltre € 5.000,00 e fino a €	
	8.000,00: tre voti;	
	- capitale sociale sottoscritto e versato oltre € 8.000,00 e fino a €	
	11.000,00: quattro voti;	
	- capitale sociale sottoscritto e versato oltre € 11.000,00: cinque voti.	
	31	

	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 34	
	Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 35	
	Amministrazione	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, ed il loro	
	32	

	numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministra-	
	zione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci coopera-	
	tori persone giuridiche.	
	L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 eser-	
	cizi consecutivi e scade alla data nella quale l'Assemblea dei soci approva il bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 36	
	Competenze e Poteri dell'Organo Amministrativo	
	Gli Amministratori o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione	
	delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecu-	
	tivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Almeno ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Colle-	
	gio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzio-	
	ne, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristi-	
	che, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 37	
	Convocazioni e deliberazioni	
	33	

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 38

Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea dei soci rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 39

	Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo	
	Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso do-	
	vuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di	
	essi.	
	A favore degli Amministratori che percepiscano emolumenti diversi dei gettoni di pre-	
	senza, l'Assemblea dei soci può deliberare la corresponsione di un trattamento di fi-	
	ne mandato.	
	Art. 40	
	Rappresentanza	
	L'Amministratore Unico o il Presidente dell'Organo Amministrativo hanno la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietan-	
	ze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passi-	
	ve riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche	
	agli Amministratori delegati, se nominati.	
	L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori spe-	
	ciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spetta-	
	no al Vice presidente.	
	35	

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.41

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 42

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI

DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale

valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comu-

	ne quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo	
	dei possessori di titoli nominativi.	
	Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione coo-	
	perativa devono depositare i titoli almeno cinque giorni prima della data fissata per	
	l'assemblea presso la sede sociale.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne	
	estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deli-	
	berazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale	
	e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperati-	
	va nei rapporti con la società.	
	ART. 43	
	PRESIDENTE	
	Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da pri-	
	vati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive ri-	
	guardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri	
	poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procu-	
	ra, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne	
	coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	37	

all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al VicePresidente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 44

SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 45

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle azioni versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi;
- e) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

ART. 46

CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a)	tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano	
	ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di so-	
	cio;	
b)	le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari (ove	
	consentito dalla Legge);	
c)	le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro con-	
	fronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci,	
	anche non operatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione	
	della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata	
	dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 47	
	Arbitri e procedimento	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
a)	uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 50.000,00 (cinquantami-	
	la/00) Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della do-	
	manda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di proce-	
	dura civile;	
b)	tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Came-	
	ra Arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circo-	
	scrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla	
	40	

	Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36	
	D.Lgs. n. 5/03, il lodo non è impugnabile.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale,	
	salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una	
	C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla comple-	
	tezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto	
	del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole proce-	
	durali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare	
	un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che pro-	
	muove l'attivazione della procedura.	
	art. 48	
	Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecu-	
	zione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei	
	confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale colla-	
	borazione all'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 49	
	Regolamenti	
	41	

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Art. 50

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 51

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla L. 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la «disciplina delle società cooperative», a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 26, 27, 28 e 45 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

FIRMATO ALL'ORIGINALE: ROSSI DAVIDE - BONGIORNI ERMANNO -
TAGLIAFERRI PIETRO - AMEDEO FANTIGROSSI NOTAIO.

**ESENTE DA BOLLO: RISOLUZ. MINIST. (MIN. FIN.) N.
10/713/93 DEL 19.11.1993.**

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO, registrato presso l'Agen-